

tività lavorative più o meno compatibili tra loro; ovviamente per quelle assolutamente incompatibili l'unica misura possibile di coordinamento è farle realizzare in orari o luoghi differenti l'una dall'altra mentre sarà possibile realizzare altre lavorazioni ponendo dei vincoli ben precisi e definendo delle condizioni che consentano la contemporaneità.

L'aspetto maggiormente critico per queste "interferenze" è il coordinamento sul campo e il controllo delle misure da apprestare, anche perché in un albergo le operazioni di manutenzione ovviamente, se effettuate durante il periodo di apertura dello stesso, espongono diversi soggetti, aziendali o no, al rischio d'interferenza.

In pratica quindi nel DUVRI dovrà essere esplicitato chiaramente, come minimo, il periodo nel quale le lavorazioni saranno realizzate, le misure da mettere in atto, chi dovrà preoccuparsi del coordinamento tra i lavoratori, e che cosa è necessario fare se l'adozione di uno sfasamento temporale o spaziale non risulta possibile per qualche motivo.

Quanto sopra quindi implica anche una definizione chiara dell'organizzazione aziendale per il controllo delle misure indicate nel DUVRI siano queste appartenenti alla filiera dell'committente che delle aziende che debbono realizzare i lavori.

Un'ulteriore difficoltà risulta per quei contratti ricorrenti o che non hanno una durata dei lavori superiore a due giorni, per i primi è ipotizzabile una sorta di DUVRI "standard" che dovrà però essere aggiornato ogni volta (es. la pulizia della piscina da parte di una ditta specializzata); i secondi, dopo la recente modifica del decreto 81/08, non rientrano più nell'obbligatorietà del DUVRI ma dovranno essere rispettate le indicazioni dei primi commi dell'art. 26 quali: la verifica dell'idoneità delle imprese e lo scambio d'informazioni tra datori di lavoro (es. l'intervento di un idraulico per un guasto improvviso).

Sarebbe opportuno in questo caso avere a disposizione una serie di aziende che possono intervenire con le quali si possa dimostrare che si è effettuata la verifica dell'idoneità e lo scambio d'informazioni in modo preventivo, ad es. ad inizio stagione, in modo di poter effettuare le chiamate d'intervento con tranquillità.

Voucher Formativi: opportunità' per i cittadini

A cura di **Giovanna Masetti – Provincia di Lucca - Servizio Politiche Formative**

La Provincia di Lucca con i fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea all'interno del Fondo Sociale Europeo 2007/2013, prevede per la formazione individualizzata dei cittadini incentivi economici al fine di contribuire a creare migliori opportunità per tutti e destinati a:

- lavoratori/lavoratrici – dipendenti od autonomi, occupati in imprese private o pubbliche per la formazione professionale e l'aggiornamento. Sono rimborsabili le spese per la partecipazione ad interventi di formazione continua direttamente connessi al mantenimento dell'occupazione del richiedente e/o finalizzati al miglioramento della professionalità posseduta, ad esclusione di una quota a carico del beneficiario.
- soggetti non occupati o in mobilità/cigs finalizzati al loro inserimento/reinserimento lavorativo nonché per il conseguimento di qualifiche o specializzazioni o di attestati/certificati previsti specifiche normative.

Sono rimborsabili le spese senza alcuna quota a carico del beneficiario.

- soggetti disabili o inquadabili nei fenomeni di nuova povertà per lo svolgimento di percorsi formativi personalizzati finalizzati al loro inserimento lavorativo.

Sono rimborsabili le spese senza alcuna quota a carico del beneficiario.

- laureati per la frequenza di master, dottorati, specializzazioni post-laurea senza borsa di studio pubblica/privata, organizzati da università, istituti di ricerca e scuole di alta formazione anche all'estero.

Sono rimborsabili le spese con una quota a carico del beneficiario.

Gli Avvisi completi dei relativi allegati, sono reperibili al seguente indirizzo:

<http://www.provincia.lucca.it/formazioneprofessionale/index.php>

La Posta dell'RLS

Rettifica articolo rsu Perini - Carlo Lozzi e Simone Di Giulio, coordinatori RSU-RLS Fabio Perini S.P.A.

Dopo aver letto l'articolo sul numero 4/09 speciale sostanze stupefacenti, ritenendo non corrispondenti alla realtà le affermazioni dei colleghi rsu rls Gino Spicciani, ci troviamo a rettificare come segue:

la decisione dell'azienda di considerare conduttori di mezzi poco più di 210 operativi su 280 in totale presso lo stabilimento Fabio Perini come conduttori di mezzi tout court, e quindi allargando ad una platea oggettivamente eccessiva la disposizione di legge sulle analisi collegate come da T.U., ha creato tra i delegati RSU RLS un notevole fastidio perché portava innanzitutto a consolidare una anomalia legata alla promiscuità d'uso dei muletti, insieme alla conseguente larga invasività per screenings così generalizzati sui formalmente individuati conduttori, anche quando il ricorso o la necessità dei mezzi per tanti di loro è e sarà legato a pura occasionalità, se non addirittura alla mera opportunità di rinunciarvi, come accade in svariati casi per i montatori trasfertisti (anch'essi inclusi), che fuori sede dovrebbero usare macchine diverse da quelle esistenti in sede lucchese.

Poiché normalmente il numero di conduttori di

carrelli in azienda può arrivare fino ad una limitata percentuale della forza lavoro operativa, obiettivo della RSU/RLS rimane quindi la tutela dei diritti individuali non negoziabili legati alla privacy, ed evitare sia illecite generalizzazioni di controlli che utilizzi promiscui, e quindi a rischio, dei mezzi di movimentazione meccanica dei materiali.

Vista la risposta aziendale, che rispetto ad una richiesta ed un ragionevole tentativo di mediazione legata alla individuazione delle figure e dei ruoli sul comparto assemblaggio, collaudo e trasfertisti incaricate dell'uso dei muletti, continua in modo unilaterale in tale individuazione per gli addetti, Interessati ai test, vogliamo evidenziare il contrasto che è giunto sino a momenti di mobilitazione e di sciopero, come riscontrabile dalla documentazione a disposizione della RSU.

Da quanto sopra, risulta facile comprendere la non corrispondenza con il contesto di una visione "perfettamente collaborativa e di campagna ricordato, aggiungendo che è ripartita senza alcuna variante nella individuazione degli addetti l'annuale tornata di test, nonostante nulla sia cambiato nel giudizio di merito della RSU RLS.

LA VOCE DELLA PREVENZIONE

Periodico d'informazione per la sicurezza e la salute sul lavoro

Anno 2010 - N°3

in collaborazione con L'Organismo Paritetico Provinciale di Lucca

SPECIALE COMPARTO ALBERGHIERO

MORTO L'OPERAIO CADUTO ALL'ASTOR

Da: Il Tirreno - 06 febbraio 2009 - sezione: VIAREGGIO - di Claudio Vecoli




VIAREGGIO. Quasi ventiquattro ore di lunga, terribile agonia. Poi, nella tarda mattinata di ieri, anche le ultime speranze si sono spente. Shelqi Bargamany, il muratore di 55 anni originario dell'Albania precipitato mercoledì pomeriggio dal

tetto della dépendance dell'hotel Astor, non ce l'ha fatta. A nulla è servito il delicato intervento chirurgico alla milza a cui l'uomo è stato sottoposto poche ore dopo l'incidente sul lavoro. A nulla sono valse le cure dei medici di rianimazione che lo hanno monitorato per tutto il tempo nella speranza che potesse riprendersi. Poco prima di mezzogiorno il suo cuore ha cessato di battere. Sposato con figli, dipendente di una azienda edile fiorentina che si occupa della manutenzione di una importante catena di alberghi (la Sina) di cui fa parte anche l'Astor, Shelqi era stato operato poche ore dopo l'incidente per le conseguenze della caduta. Secondo una ricostruzione ancora sommaria dell'accaduto, il muratore albanese stava salendo con una scala sul tetto della dépendance dell'hotel per capire perché, da qualche giorno, si verificavano delle infiltrazioni di acqua in una delle camere al terzo ed ultimo piano della palazzina. Quando, per cause ancora tutte da chiarire, è precipitato da un'altezza di circa dieci metri. Senza alcuna dotazione di sicurezza, gli effetti dell'impatto con il pavimento sono stati devastanti. Tanto

morte del muratore il pubblico ministero Benedetta Parducci ha aperto fin da mercoledì pomeriggio un fascicolo. Anche se ha dovuto modificare il possibile capo d'imputazione da lesioni colpose al ben più grave omicidio colposo. Nel frattempo il magistrato ha disposto anche l'autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore. E sembra quasi scontato che a breve vengano emessi anche i primi avvisi di garanzia.



Ultim'ora



Sui siti della provincia <http://pariopportunita.provincia.lucca.it/UserFiles/File/turismo.pdf> e della ASL Versilia http://www.sup.usl12.toscana.it:8000/index.php?modulo=ALBERO_ARTICOLI&id_albero=150 è scaricabile il libretto dal titolo "La valutazione dei rischi per la salute in gravidanza e puerperio nel settore turistico ricettivo".



da provocarne la morte. Su questo nuovo incidente sul lavoro ha subito aperto un'inchiesta il dipartimento di medicina del lavoro dell'Asl Versilia. Ma sull'episodio vi sono ancora molti punti da chiarire. (...)

Dettagli importanti per definire cosa è avvenuto davvero. Sulla

Presso i dipartimenti della prevenzione è disponibile il calendario degli incontri previsti nei prossimi mesi dalla Rete regionale RLS di cui riportiamo quelli in Lucca e nella Versilia

22 ottobre

Malattie muscolo scheletriche da sovraccarico biomeccanico lavorativo. Esperienze e collaborazioni

Auditorium Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 2 di Lucca, Centro sanitario, piazza A. Moro, Capannori (LU)

Orario: 8.30 - 13.30

4 novembre

Alcol nei luoghi di lavoro: un rischio nuovo, un vecchio pericolo

Auditorium Ospedale Versilia, Az. USL 12 Viareggio, via Aurelia 335, Lido di Camaiore

Orario 8.30 - 13.00

LA VOCE DELLA PREVENZIONE

Autorizzazione del Tribunale di Lucca n° 790 del 10/11/2003

Direttore Responsabile: Sirio Del Grande

Capo Redattore: Franco Picone

Comitato di redazione:

Enrico Galileo Catelani, Alessia Pera, PierPaolo Dell'Uomo, Mariagrazia

Roselli, Gabriella Fenili, Giovanna Masetti, Amedeo Guidugli

Stampa: Tipografia Francesconi - Lucca

Azienda USL2 LUCCA - Dipartimento della Prevenzione
www.usl2.toscana.it/sup - Piazza Aldo Moro, Capannori (LU)



Numero Verde
800 535165

Azienda USL12 VERSILIA - Dipartimento della Prevenzione
www.usl12.toscana.it/sup - via Martiri di S. Anna - Pietrasanta (LU)



Numero Verde
800 235303

ASPETTI DI SICUREZZA NEL COMPARTO ALBERGHIERO

A cura di **Maria Rosaria Libone della ASL 12**

L'infortunio mortale avvenuto nel febbraio 2009 presso un albergo della Versilia, dimostra come attività, apparentemente, prive di rischio perché rientranti nella normale gestione di una struttura possano causare incidenti gravi se non mortali. Spesso, si è portati a pensare che solo le operazioni più complesse nascondano le insidie maggiori e ciò porta a trascurare la messa a punto di misure preventive e protettive adeguate. Un evento infortunistico apre, generalmente, scenari inaspettati su tematiche di sicurezza che in taluni settori si pensa di poter trascurare.

Le misure di prevenzione, coincidono, spesso, con misure di buon senso, scarsamente considerate in relazione, soprattutto, alle attività manutentive. Poiché queste ultime sono strettamente collegate alle caratteristiche degli ambienti di lavoro ed all'organizzazione degli stessi si sono affrontati altri temi di carattere generale, partendo dalla considerazione di alcune criticità, riguardanti in particolare:

- carenza di programmazione delle attività di manutenzione;
- presenza di lavoratori facenti capo ad imprese esterne per attività specifiche;
- carenza di misure di organizzazione del lavoro in relazione alle attività appaltate.
- carenza di sistemi sicuri di accesso e transito a posti di lavoro in quota.

All'indirizzo <http://www.sup.usl12.toscana.it> (sezione: Buone prassi e buona tecnica-Sicurezza nel comparto alberghiero) è reperibile, anche sotto forma di lista di controllo, materiale che può costituire un valido supporto per l'effettuazione della valutazione del rischio e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

1. Manutenzioni

Le manutenzioni devono essere programmate, oggetto di registrazione, effettuate a cura di personale specializzato e con la riduzione al minimo del rischio.

Per alcuni tipi di impianto, quali quelli elettrici, del gas, di sollevamento, esistono chiari riferimenti normativi che stabiliscono la periodicità delle verifiche e l'ente preposto al controllo, per altri sarà compito del datore di lavoro o di un altro soggetto da lui delegato, stabilire il programma di manutenzioni sulla base dell'esito della valutazione dei rischi.

A titolo esemplificativo, le attività di manutenzione che devono essere oggetto di opportuna valutazione, perché a maggior rischio per le modalità di accesso ed esecuzione, sono rappresentate da:

- interventi sulle coperture;
- pulizia delle superfici vetrate;
- interventi su impianti del gas, elettrici, televisivi, termici e di condizionamento, ascen-

sori e montacarichi ecc.

- pulizia di pozzi neri, fogne, camini, fosse ecc. Ciascuno degli interventi sopra elencati richiede una misura di protezione adeguata, fermo restando l'obbligo di coordinamento e scambio preventivo di informazioni tra il personale dell'attività alberghiera e quello delle ditte esterne, al fine di evitare interferenze pericolose.

A questo proposito è fondamentale la programmazione dei tempi e la definizione delle modalità di esecuzione dell'intervento (es. le pulizie dovranno



essere effettuate preferibilmente in assenza di utenti, in alternativa si dovrà provvedere alla delimitazione dell'area e/o all'apposizione di cartelli di segnalazione, per evitare che ci possa essere lo scivolamento di persone non addette...).

1.1 Attività di riparazione, verifica, pulizia

Sia le operazioni di pulizia che quelle di riparazione/controllo di impianti possono comportare il rischio di caduta dall'alto, per la necessità di operare in quota, cioè ad altezza superiore a due metri. In questi casi è indispensabile un sistema di accesso e transito sicuro che potranno essere realizzati con modalità diverse.

Gli accessi posti all'interno degli edifici, a sottotetti o coperture, dovrebbero essere sempre garantiti tramite scale fisse o retrattili dotate di parapetti, in alternativa scale portatili opportunamente fissate a sistemi di aggancio pre-esistenti. In ogni caso, quando gli accessi si trovino in corrispondenza di aperture sul vuoto (terrazze, vani scala etc.) dovranno essere predisposte protezioni, meglio se fisse, per evitare che in caso di caduta accidentale dalle scale, l'operatore possa cadere nel vuoto.

Se si deve operare su coperture non praticabili, il transito deve avvenire in corrispondenza delle zone atte a sopportare il peso di persone, previa adozione di adeguate misure di protezione ed eventualmente di dispositivi di protezione individuale. In questi casi occorrerà conoscere la resistenza e stabilità delle strutture (se si ha a che fare con edifici esistenti per i quali non si sia in grado di reperire la documentazione utile alla

conoscenza della loro consistenza, è opportuno avvalersi della consulenza di un professionista esperto che le possa indicare).

Si ricorda a tal proposito, che la Regione Toscana, per gli edifici oggetto di interventi su coperture che esulino dalla manutenzione ordinaria, ha istituito l'obbligo di predisposizione di sistemi di accesso e transito di tipo permanente atti a proteggere dalla caduta dall'alto.

La pulizia di superfici vetrate, di dimensioni tali da non poter essere effettuate con i metodi tradizionali, dovranno avvenire con l'ausilio di "trabattelli" o "cestelli elevatori", salvo che l'edificio non sia dotato di appositi sistemi per l'effettuazione di tali operazioni.

In occasione di interventi su impianti, a seconda dei casi, dovranno essere prese misure affinché non vengano attivate involontariamente le parti disattivate in quanto oggetto dell'intervento, con conseguenze gravi per l'operatore. Oltre alle misure tecniche, potrà rendersi necessaria anche l'attuazione di misure organizzative efficaci (es. effettuazione dell'intervento in periodi di riposo, divieto di accesso alla zona oggetto dell'intervento ecc.)

1.2 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

Nel caso di lavori in ambienti sospetti di inquinamento (pozzi neri, fognature, fosse) bisognerà sempre accertarsi dell'assenza di esalazioni pericolose, diversamente bisognerà provvedere alla bonifica degli ambienti prima di farvi accedere i lavoratori. La normativa stabilisce che quando possa permanere un dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

2. Contratto di appalto o d'opera o di somministrazione

Vi sono molteplici ragioni per le quali il datore di lavoro di una struttura ricettiva può far ricorso ad imprese esterne:

- per attività trasversali (manutenzione, pulizia, vigilanza, movimentazione, trasporto, conservazione,
- per far fronte a punte di attività;
- in occasioni di operazioni di rinnovo o di sistemazione dei locali

L'intervento di queste imprese presenta delle caratteristiche particolari in materia di rischi professionali, legati in particolare:

- alla non conoscenza dei locali, dell'ambiente, delle attività che si svolgono nella struttura ospitante;
- all'interferenza di attività, materiali, impianti;
- alla mancanza di preparazione, a causa dei

tempi di intervento. Si impongono delle misure di coordinamento e di prevenzione per ridurre questi rischi specifici, anche con una concertazione preventiva allo svolgimento dei lavori, come peraltro imposto dalla recente modifica alla normativa di sicurezza in tema di contratti di appalto. Ai soggetti aventi titolo (committente ed appaltatore) si richiede:

- lo scambio di informazioni sui rischi specifici dei lavori da eseguire, sui lavoratori impegnati nella prestazione, sugli eventuali rischi legati alle attività presenti sul luogo di lavoro, sulle misure preventive da porre in atto e sulle attrezzature da utilizzare;
- la cooperazione nella valutazione dei rischi legati all'interferenza delle attività, degli impianti e dei materiali - questa valutazione viene fatta dopo una ispezione preventiva, alla quale prendono parte tutte le imprese interessate;
- nel caso di prestazioni che non presentino carattere di emergenza, il coordinamento delle misure di prevenzione dei rischi connessi

all'attività delle imprese, con la realizzazione di ispezioni periodiche dei luoghi di lavoro e con le riunioni di coordinamento;

- di conoscere i modi operativi ciascuna delle imprese, e quindi i materiali e le attrezzature impiegate;
- l'eventuale implementazione delle misure di sicurezza.

2.1 Documento unico di valutazione dei rischi di interferenze

Le misure sopra elencate, devono essere tradotte nel documento unico di valutazione dei rischi di interferenze (DUVRI) che deve essere allegato al contratto di appalto fra committente e appaltatore, con la precisazione, all'interno del contratto, dei costi per la sicurezza a pena di nullità del contratto stesso.

Il DUVRI è lo strumento per la gestione delle attività date in appalto. In esso devono trovare traduzione alcune importanti indicazioni, atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le imprese esecutrici delle attività date in appalto, riguardanti:

- l'individuazione delle interferenze;
- le scelte progettuali ed organizzative;
- le misure di coordinamento e cooperazione da adottare;
- l'eventuale programmazione degli interventi (cronoprogramma).

È possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI, nel caso di:

- mera fornitura senza installazione, come ad esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa;
- servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno dell'unità produttiva, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio;
- servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso l'unità produttiva;
- interventi di emergenza;
- lavori edili soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

Gli appalti di manutenzione negli alberghi: aspetti di valutazione delle interferenze

A cura di **Roberto Iacometti della ASL 12**

Il D. Lgs 81/08 ha comportato alcune modifiche sostanziali per quanto concerne la gestione degli appalti o dei subappalti all'interno delle aziende. Oltre alla verifica dell'idoneità delle imprese, lo scambio d'informazioni e l'eventuale responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, la novità maggiore riguarda il nuovo documento che deve essere redatto a cura del datore di lavoro committente.

A questa persona la norma impone l'obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento con l'appaltatore attraverso l'elaborazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), che indichi le misure adottate per l'eliminazione o, ove non possibile, della riduzione al minimo dei rischi da interferenza.

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. È interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, ovvero laddove si configurano una continuità fisica e di spazio e/o una contiguità produttiva fra tali soggetti in quanto in questi casi i lavoratori ai fini della loro sicurezza, devono essere opportunamente coordinati.

Tali misure devono altresì garantire la sicurezza di soggetti terzi (es. clienti, visitatori).

In particolare la redazione del D.U.V.R.I.: - è sempre richiesto in tutti i contratti di servizi

e di opere, a prescindere dall'importo della commessa e se questa implica l'intervento di una ditta o di un lavoratore autonomo;

- deve essere allegato al contratto (si ricorda che il contratto per essere considerato valido non importa della forma scritta ma può essere anche verbale);

- è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi;

- gli oneri per quanto riguarda le spese per la sicurezza devono essere quantificati ed indicati nel contratto, con la specificazione che non sono soggetti a ribasso pena la nullità dello stesso;

- non è necessario quando l'appalto è di mera fornitura (senza, quindi, posa in opera o installazione cioè senza necessità di impiego di manodopera) o consista in semplici prestazioni di carattere intellettuale, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni purché non vi sia presenza di rischi specifici particolari; - non deve entrare a definire gli aspetti di sicurezza legati ai rischi specifici di ogni singola ditta ma definire le modalità per eliminare o ridurre le interferenze.

La norma non definisce i contenuti obbligatori del DUVRI ma in letteratura sono stati indicati alcuni elementi, indicativi e non vincolanti né esaustivi, che possono essere così riassunti:



- Identificazione e descrizione dell'oggetto dell'appalto;
- individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
- individuazione, analisi e valutazione dei rischi;
- individuazione delle scelte organizzative;
- indicazioni di eventuali procedure di lavoro;
- individuazione delle interferenze;
- indicazione delle misure preventive e protettive adottate;
- indicazione delle misure di coordinamento e cooperazione adottate;
- indicazione del tipo di organizzazione per la gestione delle emergenze;
- indicazione dei costi della sicurezza a pena di nullità del contratto (da valutare in modo analitico).

Al termine del percorso di valutazione si potrà avere quindi l'elencazione di una serie di at-